

A R C A T BASILICATA
Associazione Regionale dei Club Alcologici Territoriali
(metodo Hudolin)

S T A T U T O A. R. C. A. T. BASILICATA

Art. 1

Denominazione e sede

1. E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "Associazione Regionale dei Club Alcologici Territoriali (Metodo Hudolin) del Veneto: ARCAT BASILICATA", che assume la forma giuridica di organizzazione di volontariato non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, di seguito denominata ODV.
2. Negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'Associazione utilizza la denominazione "Associazione Regionale dei Club Alcologici Territoriali (Metodo Hudolin) della Basilicata : ARCAT BASILICATA ODV".
3. L'ODV ha sede legale in Via Rosario Livatino n. 47/A - 75100 MATERA.
4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2

Statuto

1. L'ODV è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'Assemblea generale può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi e delle attività dell'ODV.

Art. 3

Efficacia dello Statuto

1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'ODV.
2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'ODV stessa.

Art. 4

Interpretazione e modifica dello Statuto

1. Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.
2. Le proposte di modifica allo statuto possono essere iniziativa del Consiglio Direttivo o delle Acat associate. In questo ultimo caso le proposte devono essere presentate al Consiglio Direttivo da almeno la metà più una delle Acat Associate.
3. Il Consiglio Direttivo verifica le proposte, indice entro sessanta giorni l'Assemblea Straordinaria che dovrà aver luogo nei successivi trenta giorni.
4. Le proposte di modifica devono essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria, con la maggioranza assoluta dei voti espressi, esclusi gli astenuti.

Art. 5

C.A.T.: Club Alcologici Territoriali (Metodo Hudolin)

A.C.A.T.: Associazione Club Alcolologici Territoriali (Metodo Hudolin)

1. Il Club è una comunità multifamiliare appartenente alla comunità locale dove ogni persona e ogni famiglia può fare un percorso di cambiamento delle relazioni per una migliore qualità della vita e affrontare le molteplici difficoltà e sofferenze presenti nella persona, nella famiglia e nella comunità, seguendo come metodo l'approccio ecologico sociale del Prof. Vladimir Hudolin, ampiamente sperimentato nei problemi alcolcorrelati e complessi e nella multidimensionalità della vita.
2. Il Club, composto da famiglie e Servitore-insegnante, è parte della Comunità locale in cui opera e promuove una cultura della protezione e promozione della salute coerentemente con l'approccio ecologico-sociale che ne è il fondamento scientifico.
3. Le Associazioni dei Club (ACAT) nascono per facilitare e supportare il lavoro dei Club.
4. Ogni ACAT si costituisce come Ente del Terzo Settore, con un proprio statuto e bilancio.
5. Le ACAT hanno un dimensionamento territoriale autodefinito.

Art. 6

Finalità ed attività

1. L'ODV esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Le finalità dell'Associazione si esplicano su tutto il territorio della Regione Basilicata al servizio dei CAT, delle ACAT e delle comunità e sono:
 - a) Promuovere azioni per la protezione e promozione della salute delle persone, delle famiglie, della comunità, anche attraverso forme di comunicazione (media, social ecc.) e azioni di advocacy.
 - b) Migliorare la qualità della vita delle persone, delle famiglie e della comunità che presentano difficoltà e sofferenze legate a problemi alcolcorrelati e complessi, come ad altri stili di vita e bisogni esistenziali, secondo l'approccio ecologico sociale del Professor Vladimir Hudolin.
 - c) Sviluppare e sostenere i Club Alcolologici Territoriali e le ACAT e garantire l'armonizzazione dei programmi su tutto il territorio regionale, e collaborare con specifici programmi, sia pubblici che privati; nel loro insieme tutti questi interventi si realizzano nella Comunità locale.
 - d) Rappresentare un punto di riferimento per le ACAT, i Club-famiglie e servitori-insegnanti, e per i vari programmi e servizi, facendo proprio il principio dell'unità metodologica che sta alla base di tutti i programmi che in detta ODV si riconoscono.
 - e) Rappresentare il luogo di formazione, confluenza e selezione delle iniziative di formazione permanente rivolte ai membri dell'Associazione stessa, alle famiglie e servitori-insegnanti dell'ODV locale ed alla società in generale.
3. Le attività di interesse generale che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono, nel rispetto dell'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, quelle contraddistinte dalle lettere A,D,H,I,L,V,W, di seguito riportate:
 - a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.
 - d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
 - h) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
 - i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

- L) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
 - v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.
 - w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Mediante la realizzazione delle seguenti attività:
- a) Curare l'organizzazione, il coordinamento e il rigore scientifico dei programmi ed il possesso dei requisiti indispensabili, sulla scorta della documentazione dell'A.C.A.T. di appartenenza, da parte di coloro che intendono prestare il servizio di Servitori-Insegnanti di Club.
 - b) Organizzare interclub/congressi dei Club ed altre attività utili allo sviluppo dei programmi ecologico-sociali.
 - c) Elaborare proposte di progetti di ricerca.
 - d) Curare la raccolta dati, nonché la loro elaborazione, interpretazione e diffusione.
 - e) Organizzare, coordinare e sostenere iniziative per lo sviluppo di programmi di educazione, formazione, ricerca nel campo della multidimensionalità della sofferenza umana.
 - f) Promuovere e cooperare per la nascita e l'evoluzione dei programmi relativi al sostegno delle famiglie con problemi alcol-droga correlati e della sofferenza umana in genere e la promozione di una cultura ecologico-sociale, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro specifici o la partecipazione a reti/coordinamenti/gruppi di lavoro
 - g) Cooperare con coloro che, persone, gruppi, istituzioni, associazioni, ecc., fanno proprio l'obiettivo della prevenzione e della promozione e protezione della salute, senza pregiudiziali legate a motivi religiosi e di nazionalità.
4. Per le attività di interesse generale prestate l'ODV può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
5. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.
6. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 7

Collegamento con Associazioni di ambito più vasto

1. L'ODV, per il conseguimento dei fini di cui all'art. 6 del presente Statuto, aderisce all'A.I.C.A.T. (Associazione Italiana dei Club Alcolologici Territoriali - metodo Hudolin).
2. Per il conseguimento degli stessi fini l'ODV collabora con le altre analoghe Associazioni operanti in Italia e in paesi esteri ove si possano sviluppare i Club.
3. L'ODV può aderire ad Associazioni analoghe a carattere sopranazionale.

Art. 8

Ammissione

1. Sono Associati dell'ODV con diritto di voto le ACAT, di cui all'art. 5 del presente statuto, della regione Basilicata che, condividendo le finalità dell'organizzazione, mosse da spirito di

solidarietà, sostenendo regolarmente le attività dei Club nel loro territorio, chiedono di essere iscritte.

2. Per poter essere iscritta come associato ogni Acat richiedente dovrà, a sua volta, essere iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o comunque operare nel pieno rispetto del D. Lgs. n. 117 del 2017.
3. Ogni Acat sarà rappresentata dal suo Presidente o, in caso di impedimento, da persona da lui delegata.
4. L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
5. Non è ammessa l'adesione temporanea e la quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 9

Membri d'onore

1. L'Assemblea Generale può nominare un "Presidente Onorario dell'ODV" che può assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo dell'ODV ed all'Assemblea Generale.
2. L'Assemblea Generale, su proposta del Presidente dell'ODV, in seguito a segnalazione delle Acat o dei Club, può nominare "Membri d'Onore dell'ODV" persone che abbiano collaborato in modo ritenuto significativo al sostegno, alla promozione ed alla diffusione dell'approccio ecologico sociale o abbiano acquisito benemeritenze nell'ambito della vita Associativa.
3. I Membri d'Onore hanno il diritto di partecipare all'Assemblea Generale, senza diritto di voto.

Art. 10

Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati dell'ODV hanno pari diritti e doveri.
2. Tutti gli associati hanno il diritto di:
 - a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - b) essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - c) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - d) esaminare i libri sociali;
 - e) votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati;
 - f) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;
3. Tutti gli associati hanno il dovere di:
 - a) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - b) svolgere la propria attività al servizio dell'ODV in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
 - c) tenere verso gli altri associati e verso l'esterno dell'ODV un comportamento animato da spirito di solidarietà e buona fede.
 - d) contribuire al sostegno economico dell'ODV versando periodicamente le liberalità come stabilito dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo.
4. Lo Statuto di ogni ACAT deve essere depositato presso la Segreteria dell'Arcat Basilicata, eventuali modifiche devono essere comunicate tempestivamente, unitamente al nuovo testo dello Statuto Sociale, allegando copia del verbale dell'Assemblea Generale delle Acat che hanno deliberato le variazioni.

Art. 11

Qualità di volontario

1. L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ODV.
3. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, anche in forma autocertificata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Non sono ammessi rimborsi spesa di tipo forfetario.
4. Si applicano gli articoli 17 e 18 del Codice del terzo settore.

Art.12

Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per scioglimento dell'Acat, recesso o esclusione.
2. Le Acat possono recedere dall'ODV mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
3. Le Acat che contravvengono ai doveri stabiliti dallo statuto, possono essere escluse dall'ODV. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea Generale con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni del legale rappresentante.
4. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Art. 13

Gli organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- * L'Assemblea Generale (o degli associati)
- * Il Presidente
- * Il Consiglio Direttivo
- * Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 14

L'Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale è composta dai delegati di ogni Club delle Acat associate all'ODV ed è l'organo sovrano.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'ODV o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. Ogni Acat ha diritto ad avere un delegato per ogni Club. Ogni Club non può avere più di un delegato.
4. All'Assemblea Generale partecipano di diritto: il Presidente, i Vicepresidenti, i membri del Consiglio Direttivo, i Membri d'Onore.
5. L'Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria due volte all'anno, per la discussione e l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo.
6. L'Assemblea Generale è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo direttivo lo ritiene necessario.
7. In via straordinaria, per iniziativa del Consiglio Direttivo o del Presidente, o su richiesta scritta firmata da almeno la metà dei soci più uno per l'esame delle modifiche allo Statuto Sociale.
8. Il Presidente convoca l'Assemblea Generale mediante avviso scritto, con E-Mail o fax, fatti pervenire ai singoli Club tramite le Acat socie ed affisso nella sede dell'ODV almeno quindici giorni prima della data fissata, contenente l'ordine del giorno con l'indicazione della data, dell'ora della convocazione e del luogo di svolgimento, nonché l'eventuale data di seconda convocazione.
9. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

10. Delle riunioni dell'Assemblea Generale è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'ODV, in libera visione a tutti i soci.
11. L'Assemblea Generale può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi.
12. L'Assemblea Generale ordinaria è validamente costituita:
 - a. in prima convocazione, quando interviene almeno la metà più uno dei delegati con diritto di voto,
 - b. in seconda convocazione, (almeno) un'ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.
13. L'Assemblea Generale straordinaria è validamente costituita quando il Presidente, consultato l'elenco dei delegati delle Acat, in precedenza presentato al segretario dell'Assemblea dal segretario dell'ODV, constata la presenza di almeno la metà più uno dei delegati delle Acat associate.
14. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
15. Il delegato designato, in caso di impossibilità a partecipare, può, a sua volta, delegare un altro membro di Acat. È ammessa una sola delega per persona.
16. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
17. L'Assemblea Generale è regolata dalle norme stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento di esecuzione.
18. L'Assemblea Generale delibera a maggioranza relativa dei voti dei presenti.
19. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i membri di Club aderenti alle Acat associate.
20. L'Assemblea Generale:
 - a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
 - b) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
 - c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sull'esclusione degli associati;
 - g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 15 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione e di governo dell'ODV, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente che lo presiede, dai Vice Presidenti, in numero da uno a tre, e dai Presidenti delle Acat associate.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei componenti.
4. I Consiglieri, in caso di assenza, potranno farsi sostituire nelle riunioni del Direttivo Arcat Veneto da un altro membro dell'Acat di appartenenza, con delega scritta per avere diritto di voto.

5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, in seduta ordinaria, almeno cinque volte all'anno oppure, su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria.
6. Al Consiglio Direttivo possono assistere, senza diritto di voto, i soci dei Club della Basilicata.
7. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
8. In particolare, tra gli altri compiti:
 - a) amministra l'organizzazione,
 - b) attua le deliberazioni dell'assemblea,
 - c) predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma,
 - d) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
 - e) stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative,
 - f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
 - g) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt, qualora operativo, previsti dalla normativa vigente,
 - h) disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
 - i) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
9. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 16 Il Presidente

1. Il Presidente viene eletto con autonoma votazione dall'Assemblea Generale in apposita convocazione e con la maggioranza semplice degli aventi diritto.
2. I Vicepresidenti, proposti dal Presidente, vengono ratificati dal Consiglio Direttivo e durano in carica per tutto il mandato del Presidente.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'ODV nei rapporti con terzi e presiede l'Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea Generale, cura che sia custodito presso la segreteria dell'ODV, dove può essere consultato dagli associati.
5. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un massimo di due mandati consecutivi.
6. Egli provvede al buon funzionamento dell'ODV ed attua le delibere dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.
7. L'Assemblea Generale, con la maggioranza dei presenti, può revocare il Presidente.
8. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato il Presidente convoca l'Assemblea Generale per l'elezione del nuovo Presidente.
9. In caso di estrema urgenza e necessità, il Presidente può provvedere su materia di Consiglio Direttivo, salvo a sottoporre le sue decisioni alla ratifica dello stesso, nella prima successiva riunione e comunque non oltre novanta giorni dall'emissione dei provvedimenti.
10. In caso di assenza temporanea, il Presidente può delegare, tutte o in parte, le sue attribuzioni ed i suoi poteri ad un Vicepresidente.
11. In caso di assenza definitiva del Presidente, il Consiglio Direttivo non decade, il Vicepresidente più anziano assume temporaneamente la carica di Presidente per garantire l'ordinaria amministrazione e per la convocazione, in seduta straordinaria, dell'Assemblea Generale per l'elezione del nuovo Presidente e l'insediamento del Consiglio Direttivo. Detta Assemblea deve essere convocata entro sessanta giorni.

12. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo decadono il Consiglio ed il Presidente. Tuttavia il Presidente rimane operativo per garantire l'ordinaria amministrazione e per la convocazione, in seduta straordinaria, dell'Assemblea Generale per la elezione del nuovo Presidente e l'insediamento del Consiglio Direttivo. Detta Assemblea Generale deve essere convocata entro sessanta giorni.
13. Le cariche sociali sono incompatibili con la partecipazione a qualsiasi attività remunerativa dell'ODV.

Art. 17

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti.
2. Il Collegio ha un presidente che viene eletto dal Collegio stesso.
3. I Revisori dei Conti vengono eletti dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
4. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. I componenti supplenti subentrano, in ordine di anzianità, agli effettivi venuti a mancare per qualsiasi motivo.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del suo Presidente.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti:
 - a) esamina i bilanci preventivi, consuntivi e relative variazioni e redige la prescritta relazione;
 - b) effettua il controllo sulla gestione dell'ODV ed il riscontro della legittimità degli atti;
 - c) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
 - d) assiste, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi deliberanti.
7. Il Collegio dei Revisori dei Conti opera con le norme stabilite dal Codice Civile e dal D. Lgs. 117/2017.

Art. 18

Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'ODV sono costituite da:
 - a. quote associative;
 - b. beni mobili ed immobili;
 - c. contributi pubblici e privati;
 - d. donazioni, lasciti testamentari ed erogazioni;
 - e. rendite patrimoniali;
 - f. attività di raccolta fondi;
 - g. rimborsi da convenzioni;
 - h. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art. 19

I beni

1. I beni dell'ODV sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'ODV e sono ad essa intestati.
3. I beni mobili di proprietà dei soci o di terzi possono essere accettati in comodato.
4. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'ODV sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'ODV e può essere consultato dai soci.

Art. 20

Contributi

1. L'importo e le modalità di versamento del contributo associativo periodico sono stabiliti dall'Assemblea Generale.
2. Eventuali contributi straordinari, elargiti dai soci o da altre persone fisiche o giuridiche, sono accettati dal Consiglio Direttivo.

Art. 21

Rimborsi e compensi

1. I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dall'Assemblea Generale.
2. L'Assemblea Generale delibera sull'utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le finalità statutarie dell'ODV.
3. L'ODV ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 22

Erogazioni, donazioni, lasciti e proventi

1. Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni ed i lasciti testamentari sono accettati (gli ultimi con il beneficio dell'inventario) dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'ODV.
2. I proventi derivanti da attività secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, devono trovare allocazione in apposita voce in bilancio.
3. L'Assemblea delibera sull'utilizzo dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'ODV e con i principi del D. Lgs. 117/2017.

Art. 23

Bilancio

1. Il bilancio associativo è annuale e decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo contiene, raggruppate per categorie, tutte le voci di spesa e di entrata relative all'esercizio ed è accompagnato da una relazione esplicativa. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea Generale ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.
4. Il bilancio preventivo contiene, raggruppate per categoria, le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio successivo ed è accompagnato da una relazione esplicativa.
5. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'ODV redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 24

Approvazione del bilancio

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea Generale, a maggioranza semplice dei presenti con diritto di voto, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di competenza.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV almeno quindici giorni prima dell'Assemblea Generale e può essere consultato da ogni socio.

3. Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea Generale, a maggioranza semplice dei presenti con diritto di voto, entro il mese di dicembre.
4. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'ODV almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea Generale e può essere consultato da ogni socio.

Art. 25

Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'ODV e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'ODV, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'ODV.

Art. 26

Personale retribuito

1. L'ODV può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'ODV ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'ODV.
3. Il personale retribuito è assicurato contro le malattie, l'infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'ODV, per sopperire a specifiche esigenze, può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo, entro i limiti stabiliti dalla legge come da art. 26 dello Statuto.
5. I rapporti fra l'ODV ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla Legge.
6. I collaboratori di lavoro autonomo sono assicurati contro le malattie, l'infortunio e la responsabilità civile verso terzi.

Art. 27

Responsabilità ed assicurazione dei collaboratori volontari

1. I volontari dell'ODV che prestano la loro attività sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 28

Responsabilità dell'ODV

1. L'ODV risponde con le proprie risorse economiche ai danni causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
2. L'ODV può assicurarsi per danni derivanti da sue responsabilità contrattuali ed extra contrattuali.

Art. 29

Rapporti con enti e soggetti privati e pubblici

1. L'ODV collabora con altri soggetti privati e con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità generali di solidarietà civile, culturale e sociale e delle proprie finalità specifiche enunciate nell'art. 5 del presente Statuto.

Art. 30

Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e stabilite dall'Assemblea Generale nell'ultima sua riunione.
2. I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti al proprietario.

Art. 31 Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle Leggi vigenti, alle norme Costituzionali ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, acquisteranno efficacia solo all'operatività del Runtz medesimo.
3. L'applicabilità delle disposizioni codicistiche di rilevanza fiscale decorre dal termini di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/2017.

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA UFFICIO TERRITORIALE DI POTENZA			
P. d. n. <u>1176</u>	Liquidate/imposte		
Series <u>3</u> - A. Privati			
Il Rich.	Sanzione "		
29 LUG 2018			
Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Potenza			
FUNZIONARIO DELEGATO			
O. di S. N. 28/1018			
Enrico DAPOTO			
Firma ex delega del Direttore Provinciale (Maria Margherita Anna Mattia)			

